



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE
DELLE MISURE ASSISTENZIALI E DI ACCOGLIENZA A FAVORE DELLE PERSONE
IN FUGA DALL'UCRAINA A SEGUITO DEGLI EVENTI BELLICI IN ATTO**

29 dicembre 2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Facendo seguito alle diverse richieste pervenute sul tema da parte delle strutture ospitanti, al fine di fornire un orientamento unitario in relazione alla disciplina applicabile alle uscite temporanee dei profughi ucraini ospitati presso le strutture dell'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) del DL n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022 si dispongono le seguenti indicazioni.

Si rammenta preliminarmente che obiettivo generale delle misure di accoglienza diffusa è quello di offrire, in aggiunta a una sistemazione alloggiativa, misure di accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia alle persone sfollate dall'Ucraina a causa del conflitto in atto.

Conseguentemente con le risorse emergenziali a tal fine destinate vengono finanziate una pluralità di servizi afferenti a diverse macro-aree: contributi per il vitto; per l'alloggio e/o contributo per la famiglia ospitante; per beni e servizi di prima necessità, anche attraverso l'assegnazione di una dotazione economica alla persona accolta nella misura di 2,50 euro pro capite pro die (c.d. *pocket money*); contributi per le attività - da realizzarsi in stretto coordinamento coi territori interessati - volte ad assicurare una presa in carico integrata dei beneficiari dell'accoglienza diffusa, con la predisposizione di piani di intervento personalizzati per l'offerta di un'ampia gamma di servizi (a titolo esemplificativo, l'orientamento e l'accesso ai servizi del territorio; la mediazione linguistica e interculturale; l'orientamento legale; l'assistenza psico-socio-sanitaria; l'alfabetizzazione linguistica; l'accompagnamento all'inserimento scolastico; l'organizzazione di attività di inclusione sociale; l'orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; l'accompagnamento alla formazione e alla riqualificazione professionale con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze utili al beneficiario al suo ritorno in Ucraina).

La presenza in via stabile e continuativa della persona ospitata è pertanto presupposto essenziale per il pieno esplicarsi delle attività di accoglienza diffusa volte ad accompagnare il percorso di integrazione, e il riconoscimento delle risorse finanziarie è strettamente ancorato al rimborso di tali prestazioni effettivamente rese. La prolungata assenza dalle strutture non può pertanto gravare sulle risorse pubbliche rese disponibili per il contrasto dell'emergenza in rassegna, andando inoltre a detrimento di potenziali beneficiari che, attesa la limitatezza di posti materialmente disponibili, verrebbero in tal modo privati della possibilità di fruire dei medesimi servizi di accoglienza.

In considerazione, tuttavia, delle particolari circostanze in cui avviene l'esodo dei profughi dall'Ucraina in Italia, nell'incertezza costante di poter fare ritorno nel proprio Paese e nella necessità di mantenere in essere contesti personali e familiari oltre che di lavoro, istruzione, salute, si ritiene opportuno consentire l'assenza temporanea per un numero massimo di 5 giorni. L'ospite dovrà dare tempestiva comunicazione della necessità di allontanarsi al gestore della struttura di accoglienza o



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

alla famiglia ospitante che, a loro volta, informeranno tempestivamente la Regione/Provincia Autonoma di riferimento.

Durante tale periodo di assenza consentita all'ospite fuori struttura verrà garantita esclusivamente l'erogazione del pocket money, mentre gli enti saranno rimborsati esclusivamente del costo sostenuto per l'erogazione del pocket money e delle spese effettivamente sostenute anche in assenza degli ospiti e documentabili; le spese per il vitto non potranno evidentemente essere comprese nei rimborsi.

Se il periodo di assenza riguarda solo alcuni componenti di un nucleo familiare, alla parte del nucleo che resta presente nella struttura saranno garantiti tutti i servizi.

In caso di assenza dell'ospite non preventivamente comunicata e autorizzata, ovvero del protrarsi dell'assenza oltre il citato periodo di 5 giorni, trascorse 48 ore, il responsabile della struttura dovrà darne comunicazione alla Regione /Provincia Autonoma di riferimento e potrà procedere ad assegnare la sistemazione ad altri richiedenti. L'ospite che, al rientro dopo 48 ore di assenza non preventivamente comunicata, avesse bisogno di una nuova sistemazione alloggiativa potrà far riferimento alla struttura di coordinamento regionale o alla Prefettura – UTG di riferimento per rientrare nel sistema di assistenza, eventualmente anche in luogo/territorio diverso rispetto a quello in cui è stato precedentemente ospitato.

CASI PARTICOLARI

Eventuali casi particolari, relativamente alla necessità di assenza per un numero di giorni superiore a 5, saranno oggetto di specifico esame congiunto tra il gestore della struttura di accoglienza e la Regione/Provincia Autonoma di riferimento. In tali specifici casi il soggetto ospitato, oltre a motivare la necessità di allontanamento, dovrà, per quanto possibile, accompagnare la comunicazione con idonea documentazione (p.es. in caso di ricovero in strutture ospedaliere, necessità della presenza fisica in altro luogo per ottenere particolari documenti e così via).

Attesa la complessità e rilevanza sociale della materia, la presente circolare potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti anche in relazione a ulteriori casi specifici e fattispecie concrete che dovessero emergere.

Si raccomanda il puntuale adempimento.